



CITTÀ DI NARNI

Regolamento della Commissione permanente per le Pari Opportunità

INDICE

Art. 1 - Istituzione	pag. 2
Art. 2 - Competenze	pag. 2
Art. 3 - Rapporti di collaborazione	pag. 3
Art. 4 - Programmazione e relazione attività	pag. 4
Art. 5 - Composizione	pag. 4
Art. 6 - Insediamento e durata	pag. 5
Art. 7 - Elezione della Presidente e della vice Presidente	pag. 5
Art. 8 - Attribuzioni della Presidente e della Vice Presidente	pag. 5
Art. 9 - Funzionamento della Commissione	pag. 6
Art. 10 - Decisioni della Commissione	pag. 6
Art. 11 - Dimissioni e decadenza	pag. 6
Art. 12 - Norma finanziaria	pag. 6
Art. 13 - Struttura	pag. 7
Art. 14- Entrata in vigore	pag. 7

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. della Costituzione, nonché dalla normativa nazionale in materia di parità e pari opportunità ed in conformità con quanto stabilito dall'art. 51 della Costituzione e dall'Art. 6 dello Statuto del Comune di Narni, è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono atti di discriminazione diretta e/o indiretta.

2. La Commissione ha sede presso il Consiglio Comunale ed è organo consultivo, di proposta, di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta comunali, volto a perseguire obiettivi di pari opportunità e alla valorizzazione della differenza di genere.

3. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nei sopra richiamati principi costituzionali e legislativi, nonché nelle statuizioni contenute nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:

- a) contrasto alle disuguaglianze e ad ogni forma di discriminazione sociale;
- b) valorizzazione delle politiche di genere nell'attività di programmazione politica dell'Ente;
- c) promozione di azioni positive in materia di politiche di genere e di pari opportunità.

4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche in raccordo con le realtà associative e le Istituzioni del territorio.

ART. 2

COMPETENZE

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale:

- a) promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione comunale. A tale scopo formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime comunque parere obbligatorio - secondo le modalità indicate al successivo art. 10 - sui seguenti atti: Bilancio di Previsione, Piano Regolatore Generale, Programmi annuali e pluriennali, Regolamenti;
- b) la Commissione deve essere consultata preventivamente su ogni atto programmatico avente ad oggetto il conseguimento della pari opportunità;

- c) ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza diretta od indiretta in materia di pari opportunità e di politiche di genere;
- d) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare pari opportunità nel campo sociale, professionale e culturale;
- e) promuove e sostiene la presenza paritaria di donne e uomini nelle nomine in Enti Aziende ed Istituzioni di competenza comunale;

2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:

- a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.
- b) valuta lo stato di attuazione nel territorio comunale delle leggi statali e regionali in materia di pari opportunità e politiche di genere;
- c) presenta proposte alla Regione per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
- d) promuove, sostiene e valorizza la presenza paritaria di donne e uomini nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne in ambito sociale e politico;
- e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo locale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni.
- f) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso i cittadini immigrati presenti sul territorio, contrastando in particolare ogni forma di violazione dei diritti umani.

ART. 3

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della democrazia paritaria e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:
- a) con l'Assessorato Pari Opportunità della Provincia e della Regione;
 - b) con la Consigliera di Parità della Provincia e della Regione;
 - c) con il Centro Regionale per le Pari Opportunità;

- d) con analoghe Commissioni istituite presso altri Comuni della Provincia e della Regione;
- e) con istituti di ricerca e le Università e con Associazioni con competenze specifiche in materia di pari opportunità e politiche di genere;
- f) con la Comunità Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

1. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio comunale.

ART. 5

COMPOSIZIONE

1. La Commissione è così composta:
 - 5 rappresentanti designate /i dal Consiglio comunale, di cui 3 espressione della maggioranza e 2 della minoranza;
 - l'Assessore alle pari opportunità, che in quanto rappresentante della Giunta comunale, partecipa alla C.P.O. in qualità di invitata permanente;
 - n. 5 componenti esterne/i scelte tra soggetti (uomini o donne) in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei campi economico, giuridico, sociale, psicologico, storico ed artistico (rappresentanti di associazioni sindacali, di associazioni diversamente abili, di associazioni studentesche, di consulte giovanili e di immigrati, di organismi del mondo della sanità, ecc.).
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istruisce la procedura per la nomina dei cinque componenti esterni, attraverso un bando, da realizzare di norma entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, da pubblicizzare nelle forme più ampie su tutto il territorio comunale.

3. Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, devono pervenire al Presidente del Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Una commissione composta dal Presidente del Consiglio Comunale, o sua delegato / a, da un dipendente comunale componente dell'Unità di progetto "Pari Opportunità" e dalla Consigliera di Parità della Regione Umbria o della Provincia di Terni, esamina le candidature e sceglie un numero di candidate/i pari al triplo di quelle da eleggere.
5. L'elenco delle candidature, istruito dalla Commissione secondo i criteri di cui al precedente comma 4, viene inviato al Presidente del Consiglio Comunale affinché sottoponga all'approvazione del Consiglio la nomina dei 5 componenti esterni, e la designazione dei 5 rappresentanti del Consiglio Comunale.
6. Per eventuali sostituzioni si provvede, nell'ambito dell'elenco istruito dall'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

ART. 6

INSEDIAMENTO E DURATA

1. Sulla base della procedura prevista dall'Art. 5 il Presidente del Consiglio nomina le componenti della Commissione.
2. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed insediata dal Presidente del Consiglio comunale.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
4. L'attività della Commissione è sospesa nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio Comunale.

ART. 7

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE

1. Il /La Presidente è eletto/a tra i/le commissari/e se presenti, nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto a maggioranza delle proprie componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i/le due commissari/e più votati/e. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il /la Commissario/a più anziano/a di età.
2. Il / La Vice Presidente è eletto / a tra i / le componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione del / della Presidente.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE

1. Il /La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. Il /La Vice Presidente sostituisce la Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il /La Presidente affida compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il / la Presidente o un quinto dei componenti lo richiedano.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al/ alla Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
4. La seduta della Commissione è valida se è presente un terzo dei/delle componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà de/delle componenti.
5. Ai lavori della Commissione possono partecipare tutti i consiglieri comunali con diritto di intervento nonché i componenti della Giunta comunale.
6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

ART. 10

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese.

2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale in ordine ai pareri delle commissioni.

3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta comunali di detti atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

ART. 11

DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza del / della commissario/a, di cui viene data comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria prevista all'art. 5, comma 6.

ART. 12

NORMA FINANZIARIA

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento può essere assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione d'intesa tra il / la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco.

ART. 13

STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale comunale specificamente assegnato.

2. Alla Commissione sono inoltre assegnati locali e strutture adeguati al suo funzionamento.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 30 giorni dalla sua approvazione.